



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Provincia di Udine

**BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI
PREVISTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO,
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 6 DELLA L.R. 6/2003 –
(contributo anno 2018 riferito ai canoni anno 2017)**

Art. 1

Finalità

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione (al netto degli oneri accessori).

Al finanziamento dei contributi concorrono le risorse economiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Pasian di Prato.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L. R. 5/2012 è riservata una quota delle agevolazioni, non inferiore al 5%, esclusivamente ai richiedenti i contributi di età inferiore ai 35 anni.

Art. 2

Destinatari e requisiti per l'ammissione ai contributi

Possono beneficiare dei contributi i titolari di un contratto di locazione, di natura non transitoria, regolarmente registrato entro l'anno 2017 (ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata), purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia adibita dal richiedente a propria abitazione.

Il conduttore deve possedere i seguenti requisiti:

Requisiti soggettivi (da possedere alla data di presentazione della domanda):

- Essere residente nel Comune di PASIAN DI PRATO;
- Essere residente da almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio regionale in qualità di:
 - cittadino italiano,
 - cittadino, o familiare di cittadino, di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
 - cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 o titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
 - corregionale rimpatriato da non più di due anni come definito all'art. 2, comma 1, della L.R. 7/2002; in questo caso per il calcolo dei 24 mesi si considerano validi anche i periodi di permanenza all'estero (iscrizione AIRE);
- Essere titolare di un contratto di locazione per un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (A.T.E.R.), non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- Essere in regola con il pagamento del canone di locazione dell'anno 2017 (in caso di morosità vedere art. 7 comma 1);
- Essere consapevole che i contributi previsti dal presente bando NON SONO CUMULABILI con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori in sede di dichiarazione dei redditi (730/UNICO ecc.), ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge n. 431 del 9/12/1998;

- Non essere proprietario neppure della nuda proprietà di alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevute per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. TALE REQUISITO DEVE ESSERE POSSEDUTO ANCHE DAGLI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE.
(Il conduttore può presentare domanda di contributo anche se proprietario di quote di uno o più alloggi ricevute per successione ereditaria).

Possono presentare domanda solo persone maggiorenni.

Possono essere accolte le domande presentate dal vedovo/a del titolare del contratto che dimostri di pagare regolarmente l'affitto.

Requisiti reddituali (da possedere alla data di presentazione della domanda)

- a. **Avere un Indicatore della Situazione Economica (I.S.E. ORDINARIO) del nucleo familiare non superiore a € 31.130,00;**
- b. **Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. ORDINARIO) del nucleo familiare**, di cui al D. Lgs. n. 109/1998 e ss.mm. ii., **non superiore a € 11.150,00 e l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore I.S.E. non deve essere inferiore al 14%. Il contributo massimo spettante è pari a € 3.100,00 (fascia A).** Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- c. **Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. ORDINARIO) del nucleo familiare**, di cui al D. Lgs. 109/1998 e ss.mm. ii., **non superiore a € 16.420,00 e l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore I.S.E. non deve essere inferiore al 24%. Il contributo massimo spettante è pari a € 2.325,00 (fascia B).** Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- d. Per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori I.S.E.E. di cui ai punti b) e c) sono innalzati del 20% e pertanto sono pari a **€ 13.380,00** (fascia A) e **€ 19.704,00** (fascia B);
- e. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come specificato all'art. 3 del presente bando, la soglia I.S.E. di cui al punto a) "Requisiti reddituali" del presente comma è determinata in **€ 34.243,00** (per coloro che rientrano in questo caso non vengono calcolate le maggiorazioni previste al successivo art. 4).

Le frazioni di mese inferiore ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il valore dei canoni è quello risultante nei contratti di locazione regolarmente registrati **al netto degli oneri accessori** (spese condominiali, ecc.).

Il nucleo familiare anagrafico da considerarsi è quello aggiornato alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda e indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), **rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 Art. 3.**

La domanda di contributo va presentata dal richiedente al Comune di Pesian di Prato anche per i canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo, per il medesimo periodo di riferimento, in altro Comune della Regione.

Art. 3

Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica

Per nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica che possono beneficiare dell'innalzamento del limite I.S.E. di cui al precedente articolo, si intendono:

- a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani coppie: con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;

- c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della L. n. 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ;
- e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E. ORDINARIO ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, non superiore a € 4.100,00 se formate da un solo soggetto, oppure non superiore a € 4.650,00 se composte da due o più soggetti;
- f) famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. ORDINARIO risulti determinato dal reddito di un solo componente del nucleo familiare;
- g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali; nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;
- j) emigrati che hanno fatto definitivo rientro in Regione da non più di due anni e che hanno risieduto all'estero (mantenendo l'iscrizione all'AIRE) per almeno cinque anni (art. 2, comma 1, della L.R. n. 7/2002).

Art. 4

Determinazione del contributo

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone.

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art. 3 del presente bando, il contributo da assegnare è incrementato, in relazione al numero delle situazioni di debolezza sociale registrate, fino ad un massimo del 25%, secondo il seguente schema:

- 1 situazione di debolezza: aumento del 10%
- 2 situazioni di debolezza: aumento del 20%
- 3 o più situazioni di debolezza: aumento del 25%

Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto non può in alcun caso superare l'importo di € 3.100,00 per gli utenti di cui all'art. 2, lett. b) e l'importo di € 2.325,00 per gli utenti di cui all'art. 2, lett. c) e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2017.

Per i nuclei familiari rientranti nella tipologia indicata alla lettera e) dell'art. 2 – requisiti reddituali - del presente bando, il contributo non può essere incrementato con le suddette percentuali.

Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno o per i pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

Qualora le risorse assegnate dallo Stato, dalla Regione e dal Comune non consentano di soddisfare tutte le richieste, i contributi assegnati agli aventi diritto saranno proporzionalmente ridotti in base ai fondi complessivamente disponibili.

Una quota dei fondi assegnati non inferiore al 5% è riservata esclusivamente ai richiedenti di età inferiore a 35 anni.

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto successivamente all'erogazione del finanziamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande

La domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui al presente Bando, deve essere redatta sull'apposito modulo, che verrà messo a disposizione presso la sede dell'ufficio del Comune e tramite il sito Internet comunale (www.pasian.it).

Gli interessati potranno presentare la domanda consegnandola direttamente all'ufficio Servizio Amministrativo Sociale del Comune di Pasian di Prato nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, **perentoriamente entro le ore 13.00 del giorno VENERDI' 6 APRILE 2018.**

Allegati:

- fotocopia** della ricevuta attestante la presentazione ad un CAF della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), solo se non ancora in possesso della Attestazione ISEE ORDINARIO/2018 rilasciata dall'INPS e la scadenza del bando è inferiore ai 10 giorni dalla presentazione della domanda;
- fotocopia** della carta d'identità del richiedente, se la domanda non viene firmata in presenza del personale addetto;
- fotocopia** del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e **fotocopia** della richiesta presentata per il rinnovo qualora il permesso di soggiorno sia scaduto;
- fotocopia** del certificato rilasciato dalla competente Commissione attestante il riconoscimento della disabilità prevista ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92.

IMPORTANTE:

Al fine dei controlli previsti per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, il Servizio Amministrativo Sociale, contestualmente alla comunicazione dell'avvio di procedimento, provvederà a richiedere entro 5 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, la presentazione della seguente documentazione ;

- fotocopia** del contratto di locazione regolarmente registrato, se non già in possesso di codesta Amministrazione;
- fotocopia** dell'imposta di registro prevista *annualmente per il rinnovo del contratto (mod.F23 o simile)* a totale copertura dell'anno di riferimento (anno 2017) ed eventuale documentazione riguardante l'aggiornamento del canone di locazione o IN ALTERNATIVA **fotocopia** della eventuale comunicazione del proprietario di adesione alla cedolare secca;
- fotocopia** delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2017 – complete dell'imposta di bollo prevista – al netto degli oneri accessori, oppure attestazione rilasciata dall'Istituto di Credito che provvede al pagamento, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario dell'alloggio riportante l'ammontare dei canoni di locazione pagati nell'anno 2017 al netto degli oneri accessori e corredata dalla fotocopia della carta d'identità dello stesso (facsimile della dichiarazione della banca e dell'attestazione del proprietario si possono richiedere all'Ufficio Amministrativo Sociale);
- (in caso di separazione) **fotocopia** dell'atto di separazione tra coniugi;
- (in caso di morosità) Nel caso di morosità del conduttore, totale o parziale relativa ai canoni anno 2017 (esclusi gli oneri accessori) il richiedente dovrà allegare alla domanda una dichiarazione del proprietario riportante le mensilità di morosità e l'ammontare dei canoni non pagati nel 2017. In sede di liquidazione del contributo, il conduttore e il proprietario dovranno confermare, mediante nuova dichiarazione scritta la persistenza o meno dello stato di morosità e quantificarne l'importo. La mancata presentazione di questa documentazione comporterà l'esclusione della domanda;
- (in caso di corregionali rimpatriati) autocertificazione per rimpatriati da non più di due anni come definito all'art. 2, comma 1, della L.R. 7/2002 (facsimile autocertificazione disponibile presso l'ufficio).

Ai sensi della L. 214/2011 sarà possibile erogare contributi superiori all'importo di € 1.000,00 soltanto mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente, con esclusione del pagamento in contanti.

Nel caso di presentazione di domande incomplete verrà eventualmente richiesta l'integrazione a cui il richiedente dovrà dare riscontro entro 5 giorni dalla richiesta stessa, pena l'esclusione del beneficio.

Art. 6 Esclusioni

Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

- non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
- abbia stipulato un contratto di Edilizia Residenziale Pubblica locato a canone sociale;
- abbia un contratto di locazione stipulato tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado o tra coniugi non separati (L.R. 7/2000 art. 31).

Art. 7 Casi particolari

1. **Morosità:** nel caso di morosità del conduttore, totale o parziale, relativa ai canoni per l'anno 2017 (esclusi gli oneri accessori), il richiedente che intende presentare domanda di contributo dovrà allegare alla domanda una dichiarazione del proprietario che attesti lo stato di morosità e ne quantifichi i mesi e l'importo. Senza tale dichiarazione la domanda è nulla e verrà archiviata. Il proprietario ed il conduttore dovranno confermare, mediante nuova dichiarazione scritta, in sede di liquidazione del contributo da parte del Comune, la persistenza o meno dello stato di morosità. In caso di persistenza dello stato di morosità, il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso.

2. **Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare:** in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del Tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.
3. **Coabitazione:** nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti.
4. **Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell'istanza:** considerata la finalità dei contributi di cui al presente Bando, in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi, purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione dell'istanza, dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi legittimi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.
5. **Variatione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente:** qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare istituto bancario o ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente, per iscritto, al Comune di Passignano di Prato – Ufficio Amministrativo sociale; l'Amministrazione comunale non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva comunicazione.

Art. 8 Ricevuta

Gli operatori addetti alla raccolta delle domande provvederanno a rilasciare apposita ricevuta recante la data di avvenuta consegna della domanda. La ricevuta non costituisce accettazione dell'istanza e neppure certificazione del diritto a poter usufruire del beneficio, ma solo attestazione dell'avvenuta presentazione della stessa agli uffici comunali. La ricevuta non costituisce, inoltre, certificazione di regolarità dell'istanza prodotta. L'istante, pertanto, non potrà opporre, neppure in giudizio, la ricevuta quale documento comprovante la regolarità dei dati contenuti nella propria domanda. La stessa costituisce comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Art. 9 Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

Art. 10 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla L.R. 6/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni approvato con D.P.Reg. n. 0149 del 27/05/2005 e successive modifiche ed integrazioni, alla L.R. 18/2011, alla L. R. 5/2012, alla L. R. n. 5/2013, alla L. R. 22/2013.

Passignano di Prato, lì 27 febbraio 2018



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO -
FINANZIARIA- TRIBUTI E SOCIALE
(f.to rag. Daniela Gigante)